

FONDO PENSIONE APERTO CARIGE

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2012

INFORMAZIONI GENERALI

Lo scopo

Il Fondo Pensione Aperto Carige ha lo scopo di integrare al momento del pensionamento la pensione di base con una rendita aggiuntiva e contribuire così al mantenimento di un adeguato tenore di vita nell'età anziana. Tale obiettivo viene perseguito investendo in strumenti finanziari, in maniera professionale e nell'interesse esclusivo degli aderenti, le somme raccolte.

La scelta di dotarsi di un piano di previdenza complementare appare oggi necessitata dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'inevitabile conseguente riduzione delle prestazioni erogabili dal sistema previdenziale di base.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo agli aderenti a forme pensionistiche complementari di godere di particolari vantaggi fiscali sul risparmio ad esse destinato.

Per maggiori dettagli in proposito si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

La costruzione della prestazione complementare

La partecipazione al Fondo prevede una fase di accumulo e, salvo i casi in cui abbia luogo la liquidazione della posizione, una fase di erogazione della pensione complementare sotto forma di rendita. La fase di accumulo si apre con l'adesione al Fondo e perdura fino a che non si siano verificate le condizioni per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare. La fase di erogazione si apre al verificarsi delle condizioni previste e perdura per tutta la vita dell'aderente.

All'atto del primo versamento prende avvio la formazione della "posizione individuale" dell'aderente, che tiene conto, in particolare, dei contributi netti tempo per tempo versati e dei rendimenti derivanti dalla gestione. La posizione individuale costituisce la base per il calcolo della prestazione pensionistica sotto forma di rendita nella fase di erogazione, nonché delle altre prestazioni cui l'aderente ha diritto.

Per il dettaglio sulle modalità di costruzione della posizione individuale si rinvia alla Parte III del Regolamento.

Il modello di governance

Carige A.M. SGR S.p.A. (di seguito SGR) gestisce il patrimonio del Fondo mantenendolo distinto dal resto del suo patrimonio e da quello degli altri fondi gestiti, e destinandolo esclusivamente al perseguimento dello scopo previdenziale.

La SGR nomina un Responsabile, che è una persona indipendente che ha il compito di controllare che nella gestione dell'attività del Fondo vengano rispettati la legge ed il Regolamento, sia perseguito l'interesse degli aderenti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. Le disposizioni che disciplinano la nomina e le competenze del Responsabile sono contenute nell'Allegato n.1 al Regolamento del Fondo.

E' inoltre prevista l'istituzione di un Organismo di Sorveglianza, composto da persone indipendenti nominate dalla SGR, che ha il compito di rappresentare gli interessi degli aderenti, tenendoli informati sul proprio operato e relazionandosi con il Responsabile del Fondo. Le disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza sono contenute nell'Allegato n. 2 al Regolamento del Fondo.

Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

LA CONTRIBUZIONE

La misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti sono determinate liberamente dall'aderente. L'entità dei versamenti condiziona, ovviamente, il livello della rendita ottenibile al momento del pensionamento; risulta, pertanto, fondamentale definire il proprio piano contributivo sulla base della prestazione pensionistica integrativa che si desidera ottenere, nonché verificarne periodicamente l'andamento anche tramite l'apposito "Progetto esemplificativo" descritto nella sezione "Altre Informazioni".

I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. I lavoratori dipendenti iscritti a forme di previdenza obbligatoria prima del 28 aprile 1993 che non intendano versare l'intero flusso annuale del TFR, possono decidere di contribuire con una quota almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro, o, in mancanza, al 50% del flusso annuale, con possibilità di incrementare successivamente detta percentuale.

Il Trattamento di fine Rapporto rappresenta una quota differita di retribuzione della prestazione lavorativa, che viene accantonata durante tutta la durata del rapporto di lavoro per essere erogata al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda annua e viene rivalutato nel tempo, secondo quanto normativamente previsto, nella misura del 75% dell'aumento dei prezzi al consumo per operai e impiegati (tasso di inflazione corrente), maggiorato di 1,5 punti percentuali.

La decisione di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare comporta alcune conseguenze che devono essere attentamente valutate all'atto della scelta. Innanzitutto, la scelta di devolvere il TFR a finanziamento di una forma pensionistica complementare non è reversibile; secondariamente, una volta che i flussi di TFR confluiscono alla forma pensionistica, la rivalutazione non è più quella predeterminata dalla legge, ma dipende dal rendimento dell'investimento prescelto. Non viene, comunque, meno il diritto del lavoratore di utilizzare il TFR per fare fronte ad esigenze personali.

I lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. Qualora il lavoratore che decide di aderire su base individuale al Fondo abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi.

Poiché di norma la contribuzione da parte del datore di lavoro è subordinata ad una contribuzione del lavoratore ulteriore rispetto ai flussi di TFR maturandi, è opportuno verificare sempre nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il rapporto di lavoro se ed, eventualmente, a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro può, comunque, decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.

L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, sempre fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E', comunque, possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nella Tabella "Contribuzione" della Scheda sintetica.

L'aderente può controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo "Comunicazioni agli iscritti".

L'aderente ha l'onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al Fondo rispetto ai versamenti effettuati direttamente o, in caso di lavoratori dipendenti, per il tramite del datore di lavoro. La predetta verifica risulta fondamentale al fine di accertare l'insussistenza di errori o omissioni contributive.

L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

Indicazioni generali

I contributi versati, al netto degli oneri eventualmente trattenuti al momento del versamento, sono investiti dalla SGR, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, in strumenti finanziari o parti di OICR sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo.

Le risorse del Fondo sono depositate presso una banca depositaria che ha il compito di custodire gli strumenti finanziari e la liquidità del Fondo e di controllare la regolarità delle operazioni di gestione.

I compiti della Banca depositaria sono illustrati nella parte IV del Regolamento del Fondo.

L'adesione al Fondo pensione comporta, in via generale, l'assunzione di un rischio finanziario, cioè l'impossibilità di predeterminare il rendimento dell'investimento nel tempo e, quindi, l'ammontare della rendita al momento del pensionamento, a causa della possibile variazione del valore patrimoniale del Fondo dovuta alle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui esso è investito (azioni, obbligazioni, parti di OICR, etc.).

Il rischio assunto è alto se i rendimenti tendono a variare, in aumento o in diminuzione, anche in misura significativa nel tempo, è basso se i rendimenti tendono a rimanere stabili nel tempo.

La scelta del comparto di investimento determina un diverso livello di rischio in base alla presenza o meno di una garanzia ed alla politica di investimento adottata. La politica di investimento adottata da ciascun comparto ed il relativo livello di rischiosità sono di seguito illustrati nel dettaglio.

I comparti

Il Fondo Pensione Aperto Carige si articola in più comparti, che presentano caratteristiche di investimento e, quindi, di rischio/rendimento differenti:

- Comparto 1 – Prudente;
- Comparto 2 – Equilibrato;
- Comparto 3 – Dinamico;
- Comparto 4 – Obiettivo TFR

Il comparto 4-Obiettivo TFR è operativo a decorrere dal 1° luglio 2007.

Politica di investimento e rischi specifici

Al fine di consentire all'aderente di valutare l'investimento, per ciascun comparto è indicato un benchmark, ossia un parametro di riferimento elaborato da soggetti terzi e di comune utilizzo, che individua il profilo di rischio dell'investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Comparto	1- PRUDENTE
Finalità	Conservazione del capitale investito. Risponde alle esigenze di un soggetto poco propenso al rischio e prossimo al pensionamento.
Orizzonte temporale	Breve
Grado di rischio	Basso
Tipologia degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro.
Aree geografiche	Principalmente Area Euro
Categoria di emittenti	Principalmente enti sovrani ed organismi internazionali ed in misura contenuta (indicativamente il 20%) società ad elevato merito di credito (pari o superiore all'investment grade).
Duration media della componente obbligazionaria	Massimo 5 anni
Rischio di cambio	Tendenzialmente coperto
Operazioni in strumenti derivati	E' previsto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire i rischi di mercato, di cambio e di credito e realizzare una più efficiente gestione del portafoglio. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del comparto.
Benchmark	50% JP Morgan EMU IG GOVT Bond 50% JP Morgan EMU cash 3 mesi

Comparto	2 - EQUILIBRATO
Finalità	Valorizzazione dei contributi versati. Risponde alle esigenze di un soggetto con propensione al rischio media, cui mancano numerosi anni al pensionamento.
Orizzonte temporale	Medio - lungo
Grado di rischio	Medio
Tipologia degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è compreso fra il 10% ed il 30% del portafoglio. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente denominati in euro, sterline, franchi svizzeri e corone norvegesi. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
Aree geografiche	Europa
Categoria di emittenti	Per la componente obbligazionaria, principalmente enti sovrani ed organismi internazionali ed in misura contenuta (indicativamente il 20%) società ad elevato merito di credito (pari o superiore all'investment grade). Per la componente azionaria, principalmente aziende ad alta capitalizzazione senza alcun riferimento a specifici settori economici.
Duration media della componente obbligazionaria	Massimo 10 anni
Rischio di cambio	Gestito attivamente
Operazioni in strumenti derivati	E' previsto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire i rischi di mercato, di cambio e di credito e realizzare una più efficiente gestione del portafoglio. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del comparto.
Benchmark	70% JP Morgan EMU IG GOVT Bond 20% MSCI Europe 10% JP Morgan EMU cash 3 mesi

Comparto	3 - DINAMICO
Finalità	Rivalutazione dei contributi versati. Risponde alle esigenze di un soggetto propenso al rischio, cui mancano numerosi anni al pensionamento.
Orizzonte temporale	Lungo
Grado di rischio	Medio-alto
Tipologia degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è compreso fra il 30% ed il 70% del portafoglio. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente denominati in euro, sterline, franchi svizzeri e corone norvegesi. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
Aree geografiche	Europa
Categoria di emittenti	Per la componente obbligazionaria, principalmente enti sovrani ed organismi internazionali ed in misura contenuta (indicativamente il 20%) società ad elevato merito di credito (pari o superiore all'investment grade). Per la componente azionaria, principalmente aziende ad alta capitalizzazione senza alcun riferimento a specifici settori economici.
Duration della componente obbligazionaria	Massimo 10 anni
Rischio di cambio	Gestito attivamente

Operazioni in strumenti derivati	E' previsto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire i rischi di mercato, di cambio e di credito e realizzare una più efficiente gestione del portafoglio. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del comparto.
Benchmark	50% MSCI Europe 40% JP Morgan EMU IG GOVT Bond 10% JP Morgan EMU cash 3 mesi

Comparto	4 - OBIETTIVO TFR
Finalità	Realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. Il comparto è principalmente destinato al conferimento tacito del TFR e risponde alle esigenze di un soggetto con propensione al rischio moderata.
Caratteristiche della garanzia	E' prevista la garanzia di restituzione del capitale versato in caso di pensionamento, premorienza, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ed inoccupazione superiore a 48 mesi. La garanzia è prestata, in forza di apposita convenzione, da UGF Assicurazioni S.p.A. A fronte di mutamenti nel contesto economico e finanziario, le caratteristiche della garanzia possono variare; la SGR si impegna a comunicare agli aderenti interessati gli effetti conseguenti con riferimento alla posizione individuale maturata ed ai futuri versamenti. In caso di introduzione di condizioni di minor favore, gli aderenti hanno diritto di trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica.
Orizzonte temporale	Medio
Grado di rischio	Basso
Tipologia degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria fino al 100% del portafoglio. Strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del portafoglio. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente denominati in euro, sterline, franchi svizzeri e corone norvegesi. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
Aree geografiche	Europa
Categoria di emittenti	Prevalentemente enti sovrani ed organismi internazionali.
Duration della componente obbligazionaria	Massimo 5 anni
Rischio di cambio	Gestito attivamente
Operazioni in strumenti derivati	E' previsto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire i rischi di mercato, di cambio e di credito e realizzare una più efficiente gestione del portafoglio. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del comparto.
Benchmark	95% JP Morgan EMU IG GOVT Bond 1-5 anni 5% MSCI Europe

Informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale concretamente posta in essere ed il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione "Informazioni sull'andamento della gestione".

Per ulteriori informazioni su Carige A.M. SGR S.p.A., la Banca depositaria, i benchmark ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di gestione si rinvia alla sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi avviene sulla base della scelta operata dall'aderente tra i diversi comparti. Ove l'aderente ritenga che le caratteristiche dei singoli comparti non siano adeguate rispetto alle sue personali esigenze di investimento, è possibile ripartire tra più comparti il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso l'aderente deve tenere in particolare considerazione il fatto che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento derivante dalla scelta effettuata non sarà più corrispondente a quello sopra descritto per i singoli comparti. Nella scelta di investimento l'aderente dovrà altresì tenere conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

Prima di effettuare le proprie scelte di allocazione dei contributi l'aderente deve valutare attentamente, oltre alle caratteristiche dell'investimento, le proprie condizioni economiche e finanziarie, la propria capacità contributiva, attuale e prospettica, l'orizzonte temporale di partecipazione alla forma di previdenza complementare e la propria propensione al rischio; poiché detti elementi di valutazione possono mutare nel tempo, la scelta di allocazione, una volta effettuata, deve essere costantemente monitorata nel tempo.

La scelta di allocazione può, infatti, essere variata nel tempo, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. In caso di riallocazione, sul comparto scelto confluiranno sia la posizione individuale maturata, valorizzata sulla base della prima valorizzazione della quota successiva al ricevimento della richiesta di riallocazione, sia i successivi flussi di contribuzione. Nella eventuale scelta di riallocazione si raccomanda, comunque, di valutare attentamente l'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto.

Le condizioni per l'esercizio della facoltà di riallocazione della posizione individuale e/o dei flussi contributivi sono indicate nella Parte II del Regolamento.

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)

Prestazioni pensionistiche

L'aderente che abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni può percepire la prestazione pensionistica complementare dal momento in cui matura i requisiti previsti per il pensionamento. L'aderente ha, tuttavia, la facoltà di proseguire la contribuzione anche dopo la maturazione dei requisiti per il pensionamento e, in casi particolari, di ottenere anticipatamente rispetto alla maturazione di detti requisiti l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

La prestazione pensionistica complementare può essere erogata sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale.

Per informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rinvia alla Parte III del Regolamento.

L'entità della prestazione pensionistica dipende da una serie di variabili, in parte dipendenti dalle scelte operate dall'aderente, in parte connesse con le caratteristiche dell'investimento:

- l'entità delle contribuzioni;
- la durata della fase di accumulo;
- la continuità dei versamenti;
- l'incidenza dei costi;
- i rendimenti derivanti dalla gestione.

Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Salva l'opzione esercitabile dall'aderente per la liquidazione in capitale (si veda il paragrafo successivo) la prestazione pensionistica è interamente erogata nella forma di rendita.

L'aderente può scegliere fra una rendita vitalizia immediata ovvero una rendita vitalizia reversibile, erogate in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali, o annuali a scelta dell'aderente. Ove non venga operata alcuna scelta, la pensione complementare viene erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata.

L'importo della rendita vitalizia viene calcolato dividendo l'ammontare del premio di polizza, pari alla posizione individuale maturata, per il tasso di premio, ossia per un coefficiente di conversione che varia in funzione del tipo

di rendita (immediata o reversibile), del sesso e dell'età dell'aderente all'atto della conversione, nonché della rateazione prescelta per il pagamento della rendita. Il tasso di premio tiene conto delle spese di gestione della posizione e di pagamento della rendita.

Si sottolinea che le condizioni di polizza e di tariffa effettivamente applicate per l'erogazione delle rendite saranno quelle vigenti al momento del pensionamento. Le modifiche a dette condizioni intervenute successivamente all'adesione al Fondo saranno, comunque, portate a conoscenza dell'aderente attraverso la comunicazione periodica annuale della SGR.

I coefficienti per la determinazione delle rendite e le condizioni per l'erogazione sono riportati nelle Tabelle accluse all'Allegato n. 3 al Regolamento.

L'aderente, ove lo ritenga conveniente, può sempre trasferire, fino al momento del pensionamento, la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni da quest'ultima praticate.

Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione delle rendite si rinvia alla Parte III del Regolamento.

Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

L'aderente, al momento dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ha facoltà di richiedere l'erogazione della prestazione sotto forma di capitale fino ad un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. In alcuni casi limitati è possibile ottenere la liquidazione in forma di capitale dell'intera posizione.

Per informazioni sulle condizioni e sui limiti all'esercizio dell'opzione si rinvia alla Parte III del Regolamento.

L'esercizio dell'opzione di liquidazione, se consente all'aderente la disponibilità immediata di un capitale, riduce per converso in misura significativa l'entità della prestazione pensionistica complementare erogata sotto forma di rendita.

Prima di effettuare tale scelta è, pertanto, opportuno prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione.

LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

Anticipazioni e riscatti

L'aderente, in presenza di particolari esigenze attinenti la sfera personale e familiare, può disporre delle somme accumulate nel Fondo richiedendo anticipazioni sulla propria posizione individuale.

La percezione di somme a titolo di anticipazione, comportando una riduzione del capitale accumulato, riduce l'ammontare delle prestazioni pensionistiche che potranno essere erogate al momento del pensionamento. L'aderente può, tuttavia, versare in qualunque momento contributi aggiuntivi per il reintegro della posizione individuale.

Per informazioni dettagliate sui requisiti di accesso, modalità e misura delle prestazioni ottenibili a titolo di anticipazione si rinvia al "Documento sulle anticipazioni".

Analogamente, in presenza di particolari situazioni attinenti la sfera lavorativa, l'aderente può disporre anticipatamente delle somme accumulate nel Fondo chiedendo il riscatto, totale o parziale, della posizione individuale maturata.

Il riscatto totale estingue definitivamente ogni rapporto tra il Fondo e l'aderente che, al momento del pensionamento, non potrà, quindi, vantare alcun diritto.

Per informazioni dettagliate sui requisiti di accesso, modalità e misura delle prestazioni ottenibili a titolo di riscatto si rinvia alla Parte III del Regolamento del Fondo.

Le anticipazioni ed i riscatti sono assoggettati ad un trattamento fiscale che può, in taluni casi, differire da quello previsto per le prestazioni pensionistiche.

Per informazioni dettagliate sulla tassazione delle somme erogate a titolo di anticipazione o riscatto si rinvia alla sezione "Regime fiscale" ed al "Documento sul regime fiscale".

Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Trasferimento della posizione individuale

L'aderente può trasferire liberamente la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

Anche prima del periodo minimo di permanenza, il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare è consentito, per tutti gli aderenti, in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche - ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo pensione aperto - e, per i soli lavoratori dipendenti che abbiano aderito in forma collettiva, in caso di passaggio ad altra attività lavorativa per la quale sia prevista l'adesione ad altra forma di previdenza complementare.

Per informazioni dettagliate su condizioni, modalità e termini per l'esercizio della scelta di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma complementare, si rinvia alla Parte VI del Regolamento.

I COSTI

La partecipazione al Fondo comporta il costo di adesione che grava direttamente sull'aderente e viene prelevato in un'unica soluzione all'atto dell'adesione nonché il sostenimento di costi per remunerare la gestione finanziaria del patrimonio del Fondo, lo svolgimento di attività connesse ad adempimenti di legge, i servizi di negoziazione di strumenti finanziari che vengono prelevati dalle disponibilità del patrimonio di ciascun comparto e gravano, quindi, solo indirettamente sugli aderenti.

I costi di partecipazione al Fondo nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare le dinamiche di crescita della posizione individuale e, quindi, l'importo delle prestazioni pensionistiche erogabili.

E', quindi, opportuno che prima di compiere le proprie scelte di investimento l'aderente valuti attentamente l'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.

Costi nella fase di accumulo

a) Dettaglio dei costi

Il dettaglio dei costi praticati dal Fondo nel corso della fase di accumulo e riportato nella "Scheda sintetica".

b) Indicatore sintetico dei costi

L'indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP, fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. L'indicatore sintetico dei costi è volto a fornire una rappresentazione dell'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un aderente-tipo e mostra quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento dell'investimento rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.

Il calcolo viene effettuato ipotizzando un contributo annuo di 2.500 euro, versati in un'unica soluzione ad inizio anno, ed un tasso di rendimento costante pari al 4%.

Nella stima dei costi l'indicatore non tiene conto di eventuali commissioni di incentivo e delle commissioni di negoziazione, in quanto elementi dipendenti dall'attività gestionale e non quantificabili a priori.

Per quanto concerne i costi connessi all'esercizio di prerogative individuali, l'indicatore considera unicamente il costo del trasferimento; tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

Al fine di un corretto raffronto fra diverse proposte di investimento bisogna tenere presente che differenze anche piccole nel valore espresso dall'indicatore sintetico dei costi possono portare nel tempo a scostamenti

anche rilevanti della posizione individuale maturata. Su un periodo di partecipazione di 35 anni, infatti, mentre un indicatore sintetico dei costi pari allo 0,50% comporta una riduzione del rendimento dell'investimento pari a circa il 10%, un indicatore dell'1% comporta una riduzione dei rendimenti pari a circa il 20%.

La rappresentazione in forma tabellare dell'indicatore sintetico dei costi è contenuta nella "Scheda sintetica".

Costi nella fase di erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita è previsto che l'aderente sostenga dei costi per il pagamento delle spese di gestione della posizione e di pagamento della rendita, che sono già contabilizzati nei tassi di premio applicati per il calcolo della rendita ed indicati nell'Allegato 3 al Regolamento del Fondo.

Per ulteriori informazioni sui costi posti a carico dell'aderente nella fase di erogazione della rendita si rinvia al citato Allegato 3 al Regolamento del Fondo.

I costi per l'erogazione delle rendite effettivamente applicati saranno quelle vigenti al momento del pensionamento. Le modifiche a dette condizioni intervenute successivamente all'adesione al Fondo saranno, comunque, portate a conoscenza dell'aderente attraverso la comunicazione periodica annuale della SGR.

L'aderente, ove lo ritenga conveniente, può sempre trasferire, fino al momento del pensionamento, la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni da quest'ultima praticate.

IL REGIME FISCALE

Stante la natura previdenziale dell'investimento in forme pensionistiche complementari, il legislatore ha previsto un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

I contributi versati al fondo sono deducibili per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57. Non sono deducibili e non concorrono alla formazione del massimale deducibile i flussi di TFR confluiti al Fondo, mentre è interamente deducibile il contributo eventualmente a carico del datore di lavoro. In caso di iscrizione a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo delle deduzioni deve tenersi conto di tutte le somme versate.

I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, inferiore a quella applicata agli investimenti di natura finanziaria, nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. I dati di rendimento ed il valore delle quote del Fondo pubblicati sono già espressi al netto di detto onere fiscale.

Le prestazioni pensionistiche, sia sotto forma di rendita che in forma di capitale, maturate dal 1° gennaio 2007 e alcune fattispecie di anticipazione e riscatto sono assoggettate a ritenuta a titolo definitivo e tassate con aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al Fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

L'aderente può richiedere il "Documento sul regime fiscale", contenente ulteriori e più specifiche informazioni inerenti il regime fiscale del Fondo, dei contributi e delle prestazioni.

ALTRE INFORMAZIONI

Adesione

Ai fini dell'adesione al Fondo è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di sottoscrizione che costituisce parte integrante e necessaria della presente Nota Informativa.

Il modulo viene inoltrato alla SGR a cura del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso di adesioni su base collettiva, la relativa documentazione potrà essere inoltrata con un unico invio dal datore di lavoro. L'adesione mediante conferimento tacito del TFR maturando non è, ovviamente, preceduta dalla sottoscrizione e trasmissione del modulo di adesione, ma viene effettuata sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro.

L'adesione al Fondo pensione può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altra forma pensionistica complementare.

I versamenti vengono effettuati con la periodicità scelta dal partecipante o, nel caso di adesioni su base collettiva, concordata con il datore di lavoro mediante bonifico. Non è previsto alcun ammontare minimo per i versamenti. L'importo di ogni versamento, diviso per il valore unitario della quota relativa al giorno di riferimento, determina il numero di quote e le eventuali frazioni da attribuire ad ogni aderente. Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello in cui la SGR ha ottenuto l'effettiva disponibilità delle somme versate essendo decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento. In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

Nel caso di lavoratori dipendenti che aderiscano al Fondo mediante conferimento tacito del TFR maturando, dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione, le modalità di contribuzione, e le caratteristiche del comparto del Fondo cui sono destinati i flussi, entro i venti giorni lavorativi successivi alla ricezione del primo versamento.

In ogni caso, dei singoli versamenti effettuati verrà data a tutti gli aderenti dettagliata rendicontazione nell'ambito della comunicazione periodica inviata annualmente.

Nel caso di adesioni effettuate al di fuori delle dipendenze dei soggetti incaricati del collocamento, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'adesione acquista efficacia trascorso detto periodo di sospensiva di 7 giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza che ciò comporti oneri di spese o pagamenti di corrispettivi alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.

Il Fondo è tenuto confermare l'avvenuta adesione tramite apposita comunicazione da trasmettersi all'aderente successivamente alla valorizzazione del primo flusso contributivo.

Valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote; ciascun versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un determinato numero di quote.

Il valore unitario della quota è calcolato mensilmente con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese ed è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione. Esso è reso noto con frequenza mensile mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese ed è disponibile sul sito web della SGR.

Il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote corrispondenti alla posizione individuale dell'aderente per il valore corrente delle stesse, così come pubblicato sul citato quotidiano.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento del Fondo.

Comunicazioni agli iscritti

Il soggetto gestore è tenuto ad inviare ad ogni aderente, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, una comunicazione periodica contenente informazioni dettagliate sul Fondo, sui risultati di gestione e sulla posizione individuale del singolo partecipante.

La SGR si impegna, inoltre, a fornire tempestivamente agli aderenti adeguata informativa sulle modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo pensione aperto, nonché le altre modifiche in grado di incidere sulle scelte di partecipazione (ad esempio, introduzione di nuovi comparti), intervenute successivamente all'adesione.

Progetto esemplificativo

Il gestore del Fondo è tenuto a mettere a disposizione dell'aderente un "Progetto esemplificativo", elaborato secondo le indicazioni fornite dalla COVIP.

Scopo del progetto esemplificativo, che è basato su ipotesi e dati stimati, è quello di permettere, non solo agli aderenti, ma anche a coloro che desiderino aderire al Fondo, di avere una indicazione sulla possibile evoluzione

della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potrebbero essere erogate al momento del pensionamento al variare delle modalità di contribuzione, degli importi versati, della durata della fase di accumulo.

Per effettuare le simulazioni tramite il Progetto esemplificativo è sufficiente accedere alla apposita funzionalità nella sezione del sito web della SGR dedicato alla previdenza complementare e seguire le istruzioni.

Reclami

I reclami relativi alla partecipazione al Fondo Pensione Aperto Carige, completi dei dati essenziali per la trattabilità degli stessi (nome, cognome, indirizzo del reclamante, oggetto del reclamo) possono essere inoltrati in forma scritta alla sede di CARIGE A.M. SGR S.p.A., Via Pisa n. 58, 16146 Genova, tramite fax al numero 010/3696190 o all'indirizzo di posta elettronica carigesgr@carigesgr.it. Inoltre, i reclami possono pervenire alla SGR anche tramite i soggetti collocatori.

Il reclamante, dopo aver presentato il reclamo alla SGR secondo la procedura sopra descritta e laddove non ottenga adeguato riscontro al reclamo stesso entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica alla SGR o non ritenga soddisfacente la risposta della stessa, ha facoltà di inviare esposti alla Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, mediante servizio postale, presso la sede in Roma, via In Arcione 71, 00187 Roma, tramite fax al numero 06 69506306 oppure inviando una e-mail da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it.

Per le informazioni di dettaglio sulle procedure di gestione dei reclami adottate dalla SGR e per l'illustrazione dei presupposti previsti per la presentazione di esposti alla Covip, si rinvia alla "Policy per la gestione dei reclami" pubblicata sul sito internet www.carigesgr.it e disponibile presso la sede della SGR e presso le sedi e le dipendenze dei soggetti incaricati del collocamento del Fondo Pensione Aperto Carige.

Informativa di dettaglio circa le finalità e le modalità di presentazione degli esposti è reperibile sul sito internet della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione: www.covip.it.